

N. 406



COMUNE di CANICATTI'

Provincia di Agrigento

N. 4
Seduta del
17 gennaio 2012

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto Ricognizione delle "Partecipazioni dell'Ente a forme associative ai sensi della legge n° 244/2007."

L'anno duemilaDODICI addi DICIASSETTE del mese di GENNAIO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio		X
Muratore Calogero		X	Giardina Giovanni	X	
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino		X
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano		X
Migliorini Antonio	X		Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio		X	Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa		X
Maira Antonio	X		Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 22

ASSENTI Nro 08

Il Presidente del consiglio invita l'assemblea ad affrontare l'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Ricognizione delle "Partecipazioni dell'Ente a forme associative ai sensi della legge n° 244/2007."

Indi concede la parola al cons. Trupia, presidente dell'8 commissione consiliare, il quale comunica che l'argomento è stato discusso in commissione e dà lettura del verbale, riferendo che la commissione stessa ha espresso parere favorevole maggioranza.

Ass. Bennici

Preliminarmente fa un excursus normativo circa le previsioni che regolamentano lo status delle partecipate dell'ente e specificatamente allo Statuto Comunale che prevede che il Comune di Canicatti rappresenta, cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale, divulga l'immagine di città laboriosa. Quindi, tenendo conto di questa finalità ritiene si debbano valutare le azioni da intraprendere. Indi, sulla scorta della proposta, illustra lo stato dell'arte delle società partecipate dell'ente e le ragioni che ne determinano il mantenimento.

(Alle ore 22:50 esce il Presidente del consiglio - presenti n. 21 - ed assume la presidenza il vicepresidente vicario dr Ivan Trupia.)

Cons. Di Benedetto

Sull'argomento, il consigliere ritiene ci siano luci ed ombre e in proposito rileva che:

- ≈ La farmacia comunale è una bella realtà ed è dell'avviso che con parte degli utili si potrebbe venire incontro alle esigenze di cittadini meno abbienti magari con sconti sui farmaci che non sono rimborsabili dal servizio sanitario nazionale.
- ≈ per gli ATO Idrico e Ambiente – per legge - si è obbligati a farne parte, ma l'amministrazione dovrebbe essere più attenta circa la qualità di erogazione dei servizi perché, per ciò che riguarda la Dedalo ambiente, il comune è puntuale con i pagamenti e di contro la città comincia a soffrire dal punto di vista igienico. Invece per l'ATO Idrico ritiene che il Sindaco dovrebbe prendere una posizione chiara perché il servizio erogato non soddisfa le esigenze della comunità.
- ≈ la PRO.PL.TER chiede di conoscere quale sia il pensiero dell'amministrazione considerato che nei cinque anni passati su questa società si sono fatte tante battaglie e più volte il Consiglio e il Collegio dei Revisori precedenti hanno fatto rilevare delle criticità nella gestione, rilevando che di ciò non si fa alcun cenno nella relazione odierna.

Fa presente, inoltre, che si tratta di una società che dal 2009 in poi è in perdita e l'amministrazione vuole mantenere in vita:

- ≈ per l'Acquedotto Tre Sorgenti chiede di conoscere quale sia la posizione dell'Amministrazione dal momento che il Sindaco a volte manifesta la volontà di uscire dal Consorzio e altre volte dichiara di voler rimanere e consegnare le reti. Inoltre, a seguito della riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, anche se il consiglio ha votato in ritardo la deliberazione, per effetto di quanto previsto nello statuto del Consorzio, l'organismo avrebbe dovuto funzionare con un numero ridotto di componenti.
- ≈ per il Consorzio della legalità non ha nulla da obiettare e ribadisce che l'unico dubbio riguarda mantenere la partecipazione nella PRO.PL.TER, ed è per questo motivo che dichiara di astenersi.

Consigliere Maira

In merito alle partecipate comunica:

➤ **Consorzio Tre Sorgenti:**

- il suo partito si è opposto al tentativo di commissariamento della Tre Sorgenti, perché si ritiene improprio consegnare alla Girgenti Acque le strutture di proprietà del Comune, anche perché sulla questione acqua pubblica c'è stato

un referendum e l'esito porterà a riconsegnare le acque ai Comuni, anche se tuttora la gestione del privato delle acque avviene in un modo non conforme alla legge;

- il Consiglio Comunale ha votato la modifica dello statuto del Tre Sorgenti che prevede la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ciò non consentirà al Comune di Canicatti di avere un proprio rappresentante in detto Consiglio, denotando una contraddizione dell'amministrazione alle motivazioni dichiarate on merito al recesso dal CUPA;
- che esponenti del suo partito hanno avuto un incontro con l'Assessore regionale Marino, che garantito che in attesa di definire la controversia tra Girgenti Acque e Tre Sorgenti – sarà sospeso il passaggio che ritiene improprio ed inutile.

➤ **ATO Idrico**

- l'ufficio della Girgenti Acque, è aperto solo nei giorni di lunedì e giovedì mattina, mentre l'Assessore Rizzo aveva dichiarato che la società avrebbe garantito la presenza giornaliera sul territorio;
- il Comune di Canicatti, a differenza degli altri comuni, ha mille altri motivi per potere rescindere anticipatamente il contratto stipulato nel 2007 (non ha apportato un miglioramento nella gestione, mancanza di presenza del territorio, non avere migliorato il servizio della distribuzione idrica) di contro ha emesso fatture e note di credito, in maniera impropria ed illegittima in quanto è stato chiesto all'utenza un acconto senza indicare il contenuto della fattura, la quantità, il prezzo. Tali mancanze fanno ritenere che le fatture siano emesse in difformità della legge 633. La Girgenti Acque, dopo un incontro alla presenza del consigliere - Sindaco, dei Comandanti della Finanza e dei Carabinieri, ha proceduto alla rettifica, riconoscendo in questo modo di avere sbagliato;
- le fatture emesse, infatti, facevano riferimento a fasce di utenza sbagliate. Su questo aspetto l'amministrazione non si è interessata e non ha fatto rispettare il deliberato del consiglio comunale del 2008; in merito comunica che sta conducendo una battaglia contro la Girgenti Acque ed a breve ci sarà il verdetto finale da parte del Tribunale. Quindi ribadisce che l'Amministrazione deve impegnarsi a rescindere anticipatamente il contratto.

➤ **Consorzio della legalità.**

Il partito è nettamente convinto che bisogna sostenere la legalità e lo sviluppo.

➤ **DEDALO AMBIENTE**

E' giusto sostenere la partecipazione sino a quando la società non sarà sciolta, considerato che è stata commissariata, Nel contempo ritiene che bisogna valutare quali siano le alternative. Si rammarica, inoltre, che non è stata attivata la procedura della raccolta differenziata anche se qualche giornalista, ha scritto che c'è stato un aumento del 15%, ma la raccolta non viene differenziata.

➤ **PRO.PI.TER.**

Solo poche imprese hanno beneficiato di finanziamenti, rispetto alle attività operanti nel territorio e ritiene che le attività commerciali e artigianali, che sono in sofferenza, abbiano avuto poco aiuto da parte della PRO.PI.TER. e pertanto esprimerà un voto di astensione, auspicando che si possano intervenire di più nei confronti delle attività.

➤ **FARMACIA COMUNALE**

E stata un'ottima scelta.

Condivide l'idea del cons. Di Benedetto di utilizzare una parte dell'utile in favore di alcune categorie o persone in difficoltà economicamente non sotto forma di contributi, ma di agevolazioni magari praticando degli sconti sui prodotti che non sono cedibili da parte del servizio sanitario nazionale.

(Rientra il Presidente del consiglio - ore 23:25 – presenti N. 22 - e riassume la presidenza del Consiglio comunale)

Cons. Giardina Giovanni

Condivide il pensiero del cons. Di Benedetto quando, sulla questione, afferma che ci sono luci ed ombre, anche se alcune società partecipate possono considerarsi un fiore all'occhiello.

Ritiene che per attuare un modello di partecipazione pubblico-privato ci debba essere il co-interesse di quest'ultimo soggetto per generare giuste sinergie sociali e risultati economici.

Fa presente che per il servizio reso dagli ATO Idrico e della Dedalo, sono stati, più volte, segnalati i disservizi e i disagi causati da queste due società che si è costretti a subire per legge. Tali fatti sono stati fatti rilevare al Presidente della Regione, in occasione della sua visita a Canicatti.

Come amministrazione, dice Giardina, non si è soddisfatti del funzionamento del servizio della raccolta dei rifiuti e più volte il Sindaco ha fatto lettere di protesta e di sollecito e ciò dà forza per continuare a chiedere all'attuale governo una scelta politica definitiva sul futuro della gestione della raccolta dei rifiuti solidi in Sicilia, anche se si tratta di una materia complicata in cui tutti i governi hanno fallito.

Per quanto riguarda la società PRO.PI.TER., secondo Giardina, va fatto un discorso particolare in funzione delle ultime tranche di finanziamenti concessi alle ditte nel 2000.

Ritiene che l'andamento gestionale sia stato carente e insufficiente e la società, anche sotto l'aspetto contabile, ha consegnato al comune i documenti in ritardo, comportamento fatto rilevare sia dal consiglio comunale che dal collegio dei revisori precedenti.

Quindi, a suo giudizio, il mantenimento della società è una scelta obbligata in quanto le ditte interessate, probabilmente, riceveranno un ultimo finanziamento che transita attraverso questa società, per effetto del Patto Territoriale, strumento eccezionale ed eccellente che ha fatto la fortuna di gran parte dei patti di Italia in varie parti d'Italia.

Precisa che mantenere la quota nell'associata non è rilevante dal punto di vista della spesa, ma ritiene che nel prosieguo debba trovarsi una forma alternativa che possa gestire questi finanziamenti. Pertanto, il gruppo, dice Giardina, voterà favorevole l'atto proposto, auspicando che l'amministrazione possa mettere in campo tutte le azioni possibili per dare il meglio alla città.

Cons. Comparato

La Lista Canicatti Forte e Libera e il gruppo MPA, anche ha delle perplessità, soprattutto sul mantenimento di alcune partecipate, circa i molti disservizi che quotidianamente i cittadini debbono subire, anche se si è costretti a mantenere le quote nelle società, auspica che l'Amministrazione, sia per il PRO.PI.TER. sia per gli altri consorzi partecipati dal comune, faccia qualcosa per migliorarne il funzionamento, portando avanti iniziative utili quali la possibilità, tramite convenzione con le Università, di istituire dei tirocini post-laurea o pre-laurea. Quindi annuncia il nostro voto di astensione da parte dei gruppi predetti.

Ultimata la discussione il Presidente del consiglio dopo avere precisato che il Consiglio ha già votato il recesso dal Consorzio universitario.

Il Segretario generale precisa che con la votazione si approva la proposta predisposta dagli uffici che al secondo punto della stessa, in riferimento al punto 3 della proposta, si dà atto che con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha votato il recesso dal Polo Universitario e questa precisazione va posta in essere nel presente atto deliberativo.

A questo punto il Presidente pone in votazione per appello nominale l'argomento, con la precisazione del Segretario generale, che riporta il seguente risultato:

PRESENTI N. 22 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 12 Consiglieri

CONTRO Nessuno

ASTENUTI N. 10 consiglieri

(Di Benedetto, Asti, Licata, Migliorini, Tiranno, Daniele, Giardina Gioachino, Milioti, Maira, Comparato).

ASSENTI N. 08 consiglieri

(Muratore, Sacheli, Frangiamone, Sardone, Lo Giudice, Villareale, Bordonaro, Seminare)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'ordine del giorno – **allegato A)**;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti 12 voti favorevoli, n. 10 astenuti (8 consiglieri assenti)

DELIBERA


Approvare la proposta – **allegato A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo che anche se il contenuto non è riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

Dare atto che con la deliberazione N. 3 adottata in data odierna è stata adottata la deliberazione riguardante il recesso del Comune di Canicattì dal Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento.

=====

Il Presidente a questo punto, considerato che il consiglio ha esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

C.C. 17/GEN/2012

 <p>CITTA' DI CANICATTI (PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)</p>	<p align="center">PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007.</p> <p align="right">P.L. "A" 4</p>
--	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- in data 09/11/2010, con nota prot. n. 54746 è stata trasmessa, per competenza, al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto "Organismi partecipati dell'Ente L. n. 244/2007";
- con nota prot. n. 39736, del 20/07/2011, la Presidenza del Consiglio Comunale (eletto nelle elezioni amministrative del 29/30 maggio - 12/13 giugno 2011) ha restituito la proposta di deliberazione in argomento non esitata dal precedente Consiglio Comunale prima della scadenza naturale della carica;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione riproporre al Consiglio Comunale la ricognizione delle partecipazioni dell'Ente a forme associative ai sensi della legge n. 244/2007";

RITENUTO, pertanto, di proporre (come da precedente formulazione) la suddetta ricognizione per la quale viene richiamata la normativa che segue:

a) **art. 2, comma 28, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)**, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 207 del 30/12/2008, convertito con legge n. 14 del 27/02/2009 dispone: *«Al fine della semplificazione della varietà e dell'eterogeneità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracommunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio, per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali»*

b) **art. 3 della Legge n. 244/2007:**

- **comma 27**, come modificato ed integrato dall'art. 71, comma 1 della legge n.69 del 18/06/2009, prevede che: *«Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza, in tali società.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza, a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al

decreto legislativo 12/4/2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»:

- **comma 28**, come modificato ed integrato dall'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 78 del 01/07/2009 convertito con legge n. 102 del 03/08/2009, prevede che: «L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27..... La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti»;

- **comma 29**, nel testo vigente, prevede che: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.....»;

c) **art 14, comma 32, della legge 122/2010**, manovra economica dello Stato, come modificato dall'art. 16 comma 27, del d. l. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011- ed. "Manovra bis";

d) **Legge Regionale n. 22 del 16.12.2008 all'art. 10**, che disciplina l'adesione a forme associative nel modo seguente:

1. « Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata»;

CONSIDERATO che gli articoli 31, 32 e 33 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267/2000 -, come richiamati dall'art.10 della L. R. n. 22/2008, fanno riferimento rispettivamente ai Consorzi, alle Unioni di Comuni e all'Esercizio Associato di Funzioni e Servizi da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che l'art. 3 della Legge n. 244/2007, al comma 27, sopra riportato, fa riferimento sia al divieto per i Comuni di costituire nuove società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, che di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza, in tali società, con l'eccezione che le attuali partecipazioni si possono mantenere se la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi che siano o necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o di interesse generale, o che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici ecc.;

DATO ATTO che i richiamati disposti legislativi enucleano tre concetti fondamentali che strutturalmente sono fattori determinanti nell'analisi ricognitiva societaria che con il presente

provvedimento viene effettuata ovvero società con finalità istituzionali, società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali e società con finalità di interesse generale (attività di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale, dalla costituzione o/e legge statale o/e legge regionale, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle amministrazioni pubbliche; attività di produzione di beni e servizi prevista dalla legge dirette a rendere possibili le attività finali, quindi società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti ed attività forniti dietro retribuzione o meno che considerati di interesse generale);

DATO ATTO, quindi, che i principi giuridici sopra richiamati sono stati applicati in riferimento all'identificazione delle principali categorie di attività economica effettivamente esercitata da ciascuna società partecipata:

CONSIDERATO inoltre, che sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopraindicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento o dismissioni delle partecipazioni societarie:

- art. 3, comma 2 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- art. 112, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali";

- l'art. 1 "Disposizioni generali" del vigente Statuto comunale secondo il quale "Il Comune di Canicattì è l'Ente territoriale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dalle leggi della Regione Siciliana e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale, divulga l'immagine di città civile e laboriosa, ne valorizza le origini e le tradizioni";

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni in forma associata da parte di questo Ente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, al fine di consentire al Consiglio Comunale di assumere le opportune determinazioni di competenza:

DATO ATTO, a tal fine, che questo Ente partecipa alle seguenti forme associative:

1. **CONSORZI:**

- **CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO TRE SORGENTI;**
- **CONSORZIO D'AMBITO AGRIGENTO – ATO IDRICO;**
- **CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO;**
- **CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO.**

2. **SOCIETA':**

- **DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A.;**
- **PRO.PL.TER. S.C.M. S.P.A." - Agenzia per la Programmazione Economica e per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale per lo Sviluppo delle Risorse Locali Sicilia Centro Meridionale ;**
- **FARMACIA COMUNALE S.R.L.;**

DATO ATTO, altresì, che detti organismi svolgono le funzioni di seguito specificate:

1. CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO TRE SORGENTI, al quale questo Comune ha aderito con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 07. 09.1998.

Fanno parte del Consorzio i Comuni di Grotte, Racalmuto, Campobello di Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata.

Lo scopo del Consorzio è la gestione unitaria e coordinata del ciclo di distribuzione delle acque e l'assunzione diretta degli impianti e dei servizi inerenti la gestione del servizio idrico integrato e cioè la captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, compresa la tutela delle acque dall'inquinamento nel territorio delle municipalità consorziate, e mediante progressiva estensione dei servizi di fognatura e di depurazione, trattamento e riutilizzo di acque reflue, così come previsto nella legge n. 36/1994;

2. CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO – ATO IDRICO -, al quale questo Comune ha aderito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68, del 07.12.2001.

È operativo dall'aprile 2009, finalità del Consorzio è quello di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Il Consorzio è stato costituito, con atto notarile – Notaio Avv. Fabio Cutaia - Repertorio n. 133899 del 06/08/2002, in applicazione dell'art. 9, comma 3, della Legge n. 36 del 05/01/1994, dell'art. 69 della L.R. n. 10 del 27/04/1999, del D.P.Reg. n. 114 del 16/05/2000 e del D.P.Reg. del 07/08/2001, tra la Provincia Regionale di Agrigento e tutti i Comuni facenti parte della suddetta Provincia:

3. CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO, al quale questo Comune ha aderito con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 23 del 03.05.2005.

Scopo del Consorzio è quello di consentire ai Comuni aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'art. 2 undecies della Legge 31/05/1965, n. 575, introdotto dall'art. 3, comma 2, della Legge, 07/03/1996, n. 109. Il Consorzio ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui al predetto articolo, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello Statuto. Per la realizzazione dei suddetti scopi, il Consorzio può provvedere – eventualmente insieme ad altri soggetti pubblici e/o associazioni accreditate in materia di gestione dei beni confiscati con gli strumenti che si ritengono opportuni (protocolli d'intesa, carte degli impegni) - all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, ivi comprese iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità, attraverso corsi di formazione, convegni o altre forme nel territorio di riferimento; alla diffusione di informazioni provenienti dal fronte antimafia; al sostegno diretto nelle realtà ad alta penetrazione mafiosa; al riutilizzo a fini sociali e produttivi dei beni confiscati ai mafiosi;

4. CONSORZIO "POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO", al quale questo Comune ha aderito con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 62 del 21.09.2004.

Del Consorzio fanno parte la Provincia di Agrigento ed i seguenti Comuni: Agrigento, Aragona, Bivona, Caltabellotta, Cammarata, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ribera, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Sciacca.

Oggetto sociale del Consorzio è quello di promuovere, senza finalità di lucro, l'istituzione, in Provincia di Agrigento, di Facoltà, Corsi di laurea, Corsi di diploma, Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di dottorato di ricerca e tutte le altre attività culturali e formative di cui alla legge 341/1990 e s.m.i.. Inoltre, il Consorzio potrà gestire, senza fini di lucro, centri di ricerca scientifica ed ogni altra attività di ricerca, di formazione, di promozione della cultura, che può essere promossa dall'Università o dal Consorzio, di intesa con l'Università. Il Consorzio potrà, altresì, promuovere la costituzione di

fondazioni e/o altri organismi, ovvero parteciparvi sempre che i loro scopi siano compatibili con quelli del Consorzio.

In merito si rappresenta che, in data 07.12.2011, l'Amministrazione ha presentato proposta di Deliberazione Consiliare inerente il recesso da parte di questo Ente dal Consorzio di che trattasi:

5. DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A.”, alla quale questo Comune ha aderito con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 68 del 19.12.2002.

E' il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "AG3", così come definito nell'ordinanza commissariale 280/2001, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Scopo della società è quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza delle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. Detta Società è stata costituita ai sensi della Legge n. 22 del 05/02/1997, della Legge n. 142 del 08/06/1990, delle Ordinanze del Commissario Delegato - Presidente della Regione - per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 19/04/2001, n. 488 del 01/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002:

6. AGENZIA PRO.PI.TER. S.C.M. S.P.A.” (AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI SICILIA CENTRO MERIDIONALE), alla quale questo Comune ha aderito con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 35 del 28.04.2000 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 03/10/2000.

La società è stata costituita ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e s.m.i. ed ha per oggetto sociale la gestione dei finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area del comprensorio dei Comuni che hanno sottoscritto il Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale, secondo quanto concordato nell'accordo di programma del 07/12/1997, costituendo tale società l'interlocutore unico del Ministero delle Attività Produttive nella gestione del Patto Territoriale al quale il Comune di Canicattì aderisce unitamente ai Comuni di: Aragona, Camastra, Campobello di Licata, Castrolibero, Grotte, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa.

7. FARMACIA COMUNALE S.R.L., è stata costituita in data 28.12.2003, con rogito notarile - Notaio Dott.ssa Antonina Ferraro - Repertorio n. 56216 - registrato il 29/12/2003, tra questo Comune, socio di maggioranza nella misura del 60% del capitale sociale, e la Dott.ssa Lucrezia Cuva, socio di minoranza nella misura del 40% del capitale sociale, previa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/10/2003.

Obiettivo della società è la gestione della nona farmacia, sita nel Comune di Canicattì e precisamente nella zona "Rione Redentore" (detto Oltreponte) - Viale Carlo Alberto, di recente sviluppo e decentrato rispetto alla ubicazione delle sedi farmaceutiche in esercizio, da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e, comunque, ai sensi della legislazione vigente in materia. La Società si impegna ad attuare la gestione della farmacia assumendo quale elemento qualificante del servizio da svolgere la centralità della persona umana ed il diritto alla salute. A tal fine, la Società esercita la propria attività imprenditoriale secondo criteri e modalità tali da garantire la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli:

CONSIDERATO che:

1. **IL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO TRE SORGENTI**, avente ad oggetto l'assunzione diretta degli impianti e dei servizi inerenti la gestione del servizio idrico integrato, pur avendo per oggetto i servizi effettuati dal Consorzio di Ambito Agrigento - Ato Idrico, subentrato in applicazione

dell'art. 9, comma 3, della legge n. 36 del 1994, svolge attività che rientrano tra le finalità istituzionali del Comune in quanto, nel caso specifico, è proprietario di proprie reti e impianti, nonché, ha finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e servizio pubblico locale. Essendo dotato di un consistente patrimonio proprio, un eventuale recesso, da parte del solo Comune di Canicattì, qualora venga approvato dall'Assemblea consortile, secondo quanto previsto dallo Statuto, comporterebbe la perdita di ogni diritto sullo stesso. Inoltre bisogna tenere in debito conto che è in corso presso il TAR di Palermo e presso il Tribunale delle acque un contenzioso tra il Consorzio, l'ATO idrico e la Società Girgenti Acque in merito alla consegna degli impianti e della rete e per l'eventuale successivo scioglimento o meno del Consorzio Tre Sorgenti. Pertanto, si ritiene che sia prudente e nell'interesse del Comune di Canicattì attendere l'esito del suddetto contenzioso e nelle more mantenere l'adesione al Consorzio.

2. **IL CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO – ATO IDRICO**, avente ad oggetto l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Agrigento", rientra, oltre che tra le finalità istituzionali del Comune e tra le società con finalità di interesse generale, nell'espressa previsione del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 28 ultimo punto della Legge n. 244/2007 "Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali", e all'art. 10, comma 2 della L.R. n. 22 del 2008 "Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti";
3. **IL CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO**, ha ad oggetto, tra l'altro, la valorizzazione di iniziative progettuali riguardanti l'uso e la gestione dei beni confiscati alla mafia e trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 2 undecies della Legge 31/05/1965, n. 575, introdotto dall'art. 3, comma 2, della Legge 07/03/1996, n. 109, pertanto, trattasi di attività e finalità che rientrano tra quelle istituzionali del Comune, nonché di partecipazione a società con finalità di interesse generale ravvisabili nel fatto che nella provincia di Agrigento, a seguito di provvedimenti definitivi di confisca da parte dell'Autorità giudiziaria di beni appartenenti a soggetti mafiosi, si è determinata l'esigenza di un loro utilizzo in modo produttivo ed a fini sociali con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali nell'area di riferimento. Tutte le attività del Consorzio in argomento rappresentano, inoltre, un segnale forte e preciso di impegno antimafia, una idea progettuale comune che mira al rafforzamento e alla diffusione della cultura della legalità sul territorio con una rilevanza e ricaduta sociale notevole;
4. **LA SOCIETÀ "DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A."**, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, rientra, oltre che tra le finalità istituzionali del Comune e tra le società con finalità di interesse generale, nelle espresse previsioni di cui all'art. 2, comma 28, "fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.....Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali", ed all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 22/2008, "Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti";
5. **L'AGENZIA PRO.PI.TER. S.C.M. S.P.A (AGENZIA PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI SICILIA CENTRO MERIDIONALE)**, quale Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale, avendo ad oggetto la gestione dei finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area del comprensorio, è riconducibile al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto

legislativo n. 267/2000. L'Agenzia Propiter è, pertanto, una partecipazione strumentale, in quanto per la tipologia delle funzioni che svolge e per l'oggetto sociale rientra tra le partecipazioni a società che permette il perseguimento di funzioni proprie del Comune che, come recita lo Statuto Comunale all'art.1, "rappresenta la comunità locale della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico". Inoltre svolge attività necessarie per questo Ente, in quanto lo stesso intende sostenere iniziative nel campo dell'economia per dare impulso all'imprenditorialità e favorire la creazione di nuove occupazioni.

Nel caso specifico il Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale è stato approvato con D.M. 2382 del 27 novembre 2000 per un importo totale di € 23.220.935,11 per le 17 iniziative imprenditoriali per le quali è stata concessa l'agevolazione.

Per la gestione del Patto Territoriale, ma anche per altre finalità di sviluppo territoriale, si è costituita la società mista pubblico-privata denominata Agenzia Pro.Pi.Ter. S.C.M. S.P.A. (Agenzia per la Programmazione Economica e per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale per lo Sviluppo delle Risorse Locali Sicilia Centro Meridionale).

Tale Agenzia, quale Soggetto Responsabile del Patto, ha iniziato di fatto la propria attività con la "stipula del Patto", tra i soggetti sottoscrittori ed i beneficiari delle singole iniziative imprenditoriali ammesse al finanziamento, il 26 gennaio 2001.

E' necessario ricordare, a tal proposito, che la società espleta le attività previste dal Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Soggetto Responsabile nei confronti delle 17 iniziative ammesse a finanziamento che investono quasi tutti i comuni aderenti al patto (compreso il Comune di Canicattì) e che sono articolate nei settori produttivi dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e dei servizi.

Le iniziative sono localizzate per il 26% a Canicattì, per il 20% sia a Campobello di Licata che a Naro, per il 13% ad Aragona e per il 7% sia a Palma di Montechiaro, che a Ravanusa che a Racalmuto.

In particolare le iniziative imprenditoriali finanziate ricadenti nel Comune di Canicattì sono:

- Lauricella Donisi Gioachino (fabbricazione di calcestruzzo pronto per l'uso);
- Rueesch Confezioni di Rueesch Friedrich & C. S.A.S. (confezione di indumenti da lavoro);
- Calabrò & C. S.n.c. - Industria porte corazzate (produzione porte e serramenti blindati);
- Salotti Di Maira Enzo & C. S.A.S (fabbricazione di poltrone e divani).

Gli investimenti ammessi per tali iniziative ammontano ad € 3.725.720,07 con un numero di lavoratori occupati previsti a regime di circa 45 unità, così come risulta dalla relazione semestrale inviata al Ministero delle attività produttive.

Orbene, nel corso di questi anni, l'attività della società è stata finalizzata al mantenimento degli impegni assunti con il Ministero delle attività produttive ed all'espletamento dei compiti istituzionali disciplinati dal D.M. n. 320/2000.

Si può definire, quindi, la società Propiter SCM spa organismo che non svolge nessuna attività di tipo commerciale ed assolve esclusivamente alla "funzione pubblica" di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale.

Le ragioni del mantenimento della partecipazione di questo Comune, facente parte del Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale, nella PROPITER, Soggetto Responsabile del Patto, si possono riassumere come segue:

- l'art. 1 del D. M. n. 320/2000, dispone espressamente che "il Responsabile Unico e il Soggetto Responsabile (del Patto Territoriale) devono dimostrare di possedere le disponibilità di un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti affidati";

- con nota del 31.05.2007, acquisita agli atti della società con prot. n. 549 del 19.06.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico diffidava tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali che avevano minacciato la messa in liquidazione delle società di gestione prima della chiusura di tutte le operazioni per mancanza di risorse finanziarie, alla "immediata ripresa delle attività" rammentando che tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali hanno sottoscritto un disciplinare concernente i compiti gestionali agli stessi affidati ai sensi del citato D.M. 320/2000 e con il quale si sono impegnati ad adempiere tutti i compiti loro assegnati a prescindere dal "contributo" previsto per le società di gestione dei Patti;
- secondo il disposto di cui all'art. 43 comma 7-bis della legge 6 Agosto 2008 n. 133, che proroga quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 862, della Legge n. 296 del 27.12.2006, come sostituito dall'art. 3, comma 35, della Legge n. 244 del 24.12.2007, è stata concessa una ulteriore proroga alle imprese finanziate nell'ambito dei Patti Territoriali al 31 dicembre 2009. La PROPITER, pertanto, è tenuta a mantenere i propri impegni istituzionali in virtù di tale proroga. Il Ministero dello Sviluppo Economico, riconoscendo tutto ciò, in data 21.11.2008 prot. n. 18206, ha predisposto per la Propiter l'erogazione dell'incremento del contributo globale (pari al 25% di quanto già concesso ai sensi del Decreto n. 320/2000), ai sensi dell'art. 8 bis, commi 6 e 7, della legge n. 128/2007, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dallo stesso D. M. n.320/2000 fino a quando non venga chiusa l'istruttoria di tutte le iniziative imprenditoriali ricadenti nel Patto Territoriale. L'importo di tale contributo è stato di € 100.654.87, che è confluito nel conto economico 2008 e ha determinato, pertanto, il conseguimento di un utile di esercizio pari ad € 3.161.00. Tutto ciò rilevato, è necessario che la società pianifichi la propria attività per perseguire i suoi obiettivi al fine di garantire il buon esito degli impegni assunti nei confronti dei soci e, soprattutto, nei confronti del Ministero, scongiurando, nel caso di mancata partecipazione da parte dei comuni alla società, la eventuale revoca dei finanziamenti ottenuti, con conseguente perdita di posti di lavoro per i tutti i lavoratori occupati nelle imprese finanziate, nel caso in cui non vengano mantenuti tali impegni che arrecherebbero, anche, una notevole ricaduta negativa per tutti gli attori locali del Patto Territoriale Sicilia Centro Meridionale;
- la partecipazione alla società ha rappresentato e rappresenta una occasione di sviluppo per l'intero territorio e per la comunità canicattinese direttamente, considerato che alcune delle iniziative imprenditoriali finanziate nell'ambito del Patto Territoriale ricadono appunto nel Comune, ed indirettamente dato che è necessario proseguire l'attività in vista della nuova programmazione 2007/2013 che privilegia per l'accesso ai finanziamenti le coalizioni territoriali omogenee;
- la Società, a tal proposito, ha già operato per la partecipazione al bando per il finanziamento dei Distretti Turistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 2005, che definisce i distretti turistici quali contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. Con successiva L.R. n. 6 del 14.05.2009 la Regione Siciliana ha riconosciuto come distretti turistici i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico, coincide con i Comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320. L'assessore regionale per il turismo è autorizzato a concedere ai distretti turistici contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013. Per definizione la Propiter, pertanto, è nelle condizioni di potere

accedere a tali fonti di finanziamento, ciò è avvenuto con la presentazione al competente Assessorato Regionale del Piano di Sviluppo del Distretto Turistico Territoriale Sicilia Centro Meridionale:

- A tutto ciò si aggiungano i finanziamenti che si possono richiedere attraverso il P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Asse VI, nell'ambito del quale vi sono alcune linee di intervento (soprattutto quelle di "rilevanza sociale" ad es. linea di intervento 6.1.4.1., 6.1.4.2., 6.1.4.3 ecc.) che possono essere attivate direttamente dalla Propiter, così come possono essere attivati dalla Propiter progetti nell'ambito del Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana (progetti per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze, progetti per la Realizzazione di Percorsi Integrati per sostenere l'Inclusione Sociale e l'Occupabilità di Inoccupati e Disoccupati, ecc.);

7. LA "FARMACIA COMUNALE S.R.L." fornisce un servizio ad un quartiere e, precisamente, la zona di Via Carlo Alberto, di recente sviluppo e decentrato rispetto alla ubicazione delle sedi farmaceutiche in esercizio, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ed assume, con la sua gestione, quale elemento qualificante del servizio che svolge la centralità della persona umana ed il diritto alla salute. La Farmacia Comunale esercita, inoltre, la propria attività imprenditoriale secondo criteri e modalità tali da garantire la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli, non facendo venir meno la concorrenza ed il mercato. Pertanto, la partecipazione alla suddetta società è strumentale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. Inoltre nel caso specifico le attività della farmacia rientrano tra quelle con finalità di interesse generale e la partecipazione è altresì giustificata da scopi di natura sociale avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e servizio pubblico locale. Infatti, nel 2009 si sono realizzati servizi in forma gratuita inerenti: informazioni sanitarie con la distribuzione di opuscoli sui temi della salute; misurazione del peso e della massa adiposa; misurazione pressione arteriosa; autoanalisi del sangue (a pagamento con applicazione di prezzi modici); esame audiometrico; esame del capello; attivazione servizio "Carta valore" che dà diritto ai clienti più fidelizzati a ricevere premi utili per la salute; forme di pagamento alternativo e giornate informative e di prevenzione rivolte ai cittadini per la tutela della propria salute. Dal 2009 collabora con il Consorzio sociale "Glicine", con sede a Palermo in via Imperatore Federico, 61, per la distribuzione di farmaci e/o prodotti sanitari a famiglie o singoli individui indigenti attraverso l'utilizzo di "buoni spesa" emessi dal suddetto Consorzio.

Inoltre bisogna tenere in debito conto che trattasi di Società che ha prodotto sempre un utile economico per l'ente, in particolare nell'anno 2009 si è registrato un utile di € 145.897,00.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007, come modificato ed integrato dall'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 78 del 01/07/2009 convertito con legge n. 102 del 03/08/2009, "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27";

RITENUTO, per le su esposte considerazioni, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, per il mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e/o comunque strumentali ad esse.

DATO ATTO che, la competenza ad adottare l'atto spetta al Consiglio Comunale e che ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Vista la L. R. 48/91

Vista la L. R. 30/00

Visto il D.Lgs.267/00

PROPONE

1. DI **PRENDERE ATTO** della ricognizione effettuata, ai sensi degli articoli, 2, comma 28, e 3, commi 27, 28 e 29, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e s.m.i., dalla quale emerge che attualmente questo Comune, aderisce alle seguenti forme associative e partecipazioni societarie:

CONSORZI:

- CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO TRE SORGENTI;
- CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO - ATO IDRICO;
- CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO;

SOCIETA'

- DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A.;
- AGENZIA PRO.PL. TER. S.C.M. S.P.A (Agenzia per la Programmazione Economica e per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale per lo Sviluppo delle Risorse Locali Sicilia Centro Meridionale);
- FARMACIA COMUNALE S.R.L.;

2. **AUTORIZZARE**, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Cenicattì ai Consorzi e Società sopra indicate;

3. **DARE ATTO** che, per quanto riguarda **Il Polo Universitario della Provincia di Agrigento**, è stata presentata, in data 07.12.2011, dall'Amministrazione proposta di Deliberazione Consiliare inerente il recesso da parte di questo Ente dal Consorzio di che trattasi;

DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio comunale.

3. **CHIARARE** con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, suante lo scadere dei termini previsti dalla legge.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Patrizia Bennici

Patrizia Bennici

IL SINDACO

Rag. *Corvo*


I **SOTTOSCRITTI**, visto l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., recepito dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i., esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza:

In ordine alla regolarità tecnica

Cenicattì, _____

In ordine alla regolarità contabile

Cenicattì, 11-12-2011



IL DIRIGENTE

Avv. *Domenico Ferrante*

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dot. *Carmela Veli*

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
Prof. D. Licata

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 08-03-2012 al 22-03-2012, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE

- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario